

## DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 5/2019

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 10-QUATER E 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

Il Codice delle Assicurazioni Private (di seguito CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è stato modificato dal decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della Direttiva (UE) n. 2016/97 sulla distribuzione assicurativa – *Insurance Distribution Directive* (di seguito “IDD”).

L'intervento regolamentare ricade nell'ambito dei poteri attribuiti all'IVASS dagli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* del CAP. Lo schema di Regolamento disciplina i presidi di natura procedurale ed organizzativa che i destinatari (imprese o intermediari assicurativi o riassicurativi) devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare atti o fatti che possono costituire violazione delle norme che regolano l'attività svolta. La disciplina del *whistleblowing* è volta a individuare i requisiti minimi ed essenziali dei sistemi di segnalazione delle violazioni, lasciando agli operatori margini di autonomia per scegliere, in linea con il principio di proporzionalità, le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee ed efficaci in base alle caratteristiche della propria struttura organizzativa e dell'attività effettivamente svolta.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 21 febbraio 2020 al seguente indirizzo di posta elettronica: [whistleblowing@ivass.it](mailto:whistleblowing@ivass.it) utilizzando il file *word* allegato e compilato in coerenza con le relative istruzioni.

Al termine della fase di consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'IVASS:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'IVASS.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti.

Roma, 23 dicembre 2019

**SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 10-QUATER E 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

## **Relazione**

### **1. Il quadro normativo europeo e nazionale**

L'articolo 35 della Direttiva 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa (recepita dal d.lgs. n. 68/2018) prevede che le Autorità pongano in atto meccanismi efficaci per consentire e incoraggiare le segnalazioni di violazioni attinenti allo svolgimento di attività assicurativa o di distribuzione assicurativa.

I meccanismi individuati dalla Direttiva prevedono:

- procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni e per il relativo seguito;
- protezione adeguata dei dipendenti, dei collaboratori di imprese e di intermediari e, ove possibile, di altri soggetti che riferiscono di violazioni commesse all'interno dell'impresa o dell'intermediario contro ritorsioni, discriminazioni e altri tipi di trattamento iniqui;
- la protezione dell'identità sia della persona che segnala le violazioni sia della persona sospettata di essere responsabile della violazione, in tutte le fasi della procedura.

Il *whistleblowing* costituisce un valido strumento di contrasto di quelle condotte, non necessariamente aventi rilevanza penale, che nondimeno costituiscono un grave *vulnus* in settori particolarmente rilevanti.

La nuova disciplina sul *whistleblowing* è stata recepita negli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* del CAP (in vigore dal 1° ottobre 2018) al fine di prevenire o far emergere illeciti o irregolarità all'interno delle organizzazioni aziendali operanti nel mercato assicurativo e, più in generale, favorire una cultura della legalità e della trasparenza. E' stato attribuito all'IVASS il potere di emanare disposizioni attuative in materia (art. 10-*quater*, comma 4 e art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. b) del CAP).

Il testo che si sottopone a consultazione tiene conto anche della legge n. 179/2017<sup>1</sup> che ha introdotto una regolamentazione di carattere generale sul *whistleblowing*, modificando, relativamente ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., l'articolo 54-*bis* del d.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico impiego) in materia di tutela del dipendente o collaboratore pubblico che segnala illeciti (art. 1 della legge n. 179/2017); nonché modificando ed integrando, relativamente al settore privato, il D. lgs. n. 231/2001 sulla "Responsabilità amministrativa degli enti", con riguardo all'introduzione di adeguati modelli di organizzazione e di gestione (c.d. MOG) dell'ente idonei a prevenire reati.

Da ultimo si rammenta la recente direttiva 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, pubblicata sulla GUUE del 26 novembre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. Lo scopo della direttiva è rafforzare l'applicazione del diritto e delle politiche dell'Unione in specifici settori stabilendo norme minime comuni volte a garantire un elevato livello di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. E' opportuno sottolineare che le disposizioni della nuova direttiva si applicano nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da atti

---

<sup>1</sup> Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

settoriali dell'Unione: le segnalazioni delle violazioni riguardanti il tema della distribuzione assicurativa sono previste negli atti settoriali elencati nella Parte II dell'allegato alla direttiva<sup>2</sup> e pertanto sono soggette alle specifiche norme settoriali sopra menzionate<sup>3</sup>. Viceversa le segnalazioni delle violazioni concernenti *Solvency II* sono previste nella Parte I dell'allegato alla direttiva (lett. B, punto xv) e rientrano nel campo di applicazione della direttiva *whistleblowing*.

## 2. Schema di Regolamento

Lo schema di regolamento che si sottopone a consultazione, in linea con la normativa primaria, nel disciplinare la materia, persegue come obiettivi principali:

- la creazione di canali dedicati che assicurino la riservatezza sull'identità del segnalante e del segnalato;
- il rispetto del principio di proporzionalità applicato alla singola realtà operativa per adattare il sistema di segnalazioni delle violazioni alla struttura organizzativa e alle attività svolte;
- l'individuazione del responsabile interno all'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana o dell'intermediario, deputato ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure;
- la determinazione delle procedure da seguire nel caso in cui sussistano le condizioni per effettuare le segnalazioni.

## 3. Struttura del regolamento

Lo schema di regolamento si compone di **14 articoli**, raggruppati in **tre Titoli**, suddivisi in **Capi**. Di seguito si riporta una sintesi delle disposizioni.

Il **Titolo I** contiene le disposizioni generali; il **Capo I** elenca le definizioni (**art.1**), individua le fonti normative (**art. 2**) e precisa l'ambito di applicazione del regolamento (**art. 3**) che include: le imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in Italia, le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo e quelle in altro Stato SEE, che svolgono attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II del CAP, nonché gli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari (RUI) e gli intermediari SEE iscritti nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento e il loro personale. In particolare, i **commi 2, 3 e 4 dell'art. 3**, prevedono due regimi di segnalazione interna delle violazioni: "regime di base" e "regime ridotto" e specificano i soggetti cui gli stessi vanno applicati, tenuto conto del principio di proporzionalità. Detto principio è declinato con riguardo alle imprese di assicurazione sulla base del numero dei componenti il personale (dipendenti e collaboratori) e con riguardo agli intermediari, tenendo conto anche della forma societaria adottata e della tipologia dell'intermediario.

Il **comma 5** individua le categorie di soggetti che possono effettuare la segnalazione direttamente all'IVASS (segnalazione esterna), tra cui figurano gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) e f) del CAP (rispettivamente produttori diretti e intermediari a titolo accessorio). Nel comma 6 è fatta salva la facoltà per tutto il personale delle imprese o degli intermediari di effettuare la segnalazione delle violazioni direttamente all'IVASS, ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del CAP.

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti cui si applica il regime di base o il regime ridotto e i relativi articoli di riferimento, contenuti nel regolamento.

Tabella 1

Segnalazioni interne	
Regime di base (art. 5)	
<p>IMPRESE con personale ≥ 10 unità (art. 3, comma 3, lettera a)</p>	<p>INTERMEDIARI con personale ≥ 30 unità (art. 3, comma 3, lettera b)</p>

<sup>2</sup> Allegato alla direttiva(UE) 2019/1937 Parte II (lett. A, punto 1, x).

<sup>3</sup> Cfr. art. 3 della direttiva, paragrafo 1.

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese di assicurazione italiane;</li> <li>- Imprese di riassicurazione italiane;</li> <li>- Sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo;</li> <li>- Sedi secondarie di imprese con sede legale in Paesi aderenti al SEE che svolgono l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediari iscritti nel RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b,) d) ed e) del CAP costituiti in forma di società di capitali;</li> <li>- Intermediari SEE iscritti nell'Elenco annesso al RUI a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.</li> </ul>
<b>Regime ridotto (art. 6)</b>	
<b>IMPRESE</b> con personale < 10 unità (art. 3, comma 4, lettere a) e b)	<b>INTERMEDIARI</b> 30 unità < personale ≤ 10 unità (art. 3, comma 4, lettere c)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese di assicurazione italiane;</li> <li>- Imprese di riassicurazione italiane;</li> <li>- Sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo;</li> <li>- Sedi secondarie di imprese con sede legale in Paesi aderenti al SEE, che svolgono l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento;</li> <li>- Imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, del CAP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediari iscritti nel RUI di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b), d) ed e) del CAP costituiti in forma di società di capitali;</li> <li>- Intermediari SEE, iscritti nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.</li> </ul>

Nella tabella 2 sono individuati i soggetti che possono effettuare le segnalazioni esterne direttamente all'IVASS.

**Tabella 2**

<b>Segnalazioni esterne all'IVASS (art. 13)</b>	
<b>Art. 3, comma 5</b>	<b>Art. 3, comma 6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b,) d) ed e), del CAP, costituiti in forma di società di capitali con personale &lt; 10 unità;</li> <li>- Intermediari SEE, iscritti nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento con personale &lt; 10 unità;</li> <li>- Intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) e f) del CAP;</li> <li>- Intermediari persone fisiche;</li> <li>- Intermediari costituiti in forma di società di persone;</li> </ul>	<p>Resta salva la facoltà per il personale delle imprese o degli intermediari cui si applica il regime di base o il regime ridotto di effettuare la segnalazione direttamente all'IVASS ai sensi dell'art. 10-<i>quinquies</i>, del CAP.</p>

In linea con quanto previsto dall'art. 7, par. 2 della direttiva (UE) 2019/1937, l'IVASS si attende che, laddove la violazione possa essere affrontata efficacemente a livello interno e la persona ritenga che non sussista il rischio di ritorsioni, le segnalazioni siano effettuate mediante canali interni e non esterni. Ciò anche al fine di evitare che le segnalazioni vengano contemporaneamente presentate all'IVASS in merito agli stessi atti o fatti. Studi empirici mostrano che la maggior parte dei soggetti segnalanti tende in effetti a effettuare segnalazioni all'interno dell'organizzazione presso la quale lavora: la segnalazione interna è anche il modo migliore per far giungere le informazioni alle persone che possono contribuire ad affrontare in modo rapido ed efficace i rischi per il pubblico interesse.

Il **Capo I** incentiva altresì la promozione della cultura della legalità e della trasparenza (**art. 4**) da parte dell'organo amministrativo al fine di incoraggiare il personale a effettuare le segnalazioni di possibili comportamenti illeciti o irregolari.

Il **Titolo II** contiene la disciplina delle segnalazioni. Il **Capo I** disciplina le segnalazioni interne delle violazioni e individua, in applicazione del principio di proporzionalità, il "regime di base" (**art. 5**) e il "regime ridotto" (**art. 6**), applicabili ai soggetti indicati nella tabella 1.

In particolare l'art. 5: attribuisce all'organo amministrativo il compito di approvare i sistemi interni di segnalazione delle violazioni, proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività svolta; prevede la nomina di un responsabile dei sistemi interni di segnalazione e ne definisce i compiti, garantendo adeguati presidi di indipendenza; individua le caratteristiche dei sistemi interni di segnalazione, precisando, tra l'altro, che devono essere strutturati in modo da garantire canali specifici, autonomi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di riporto. A tal fine i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione della segnalazione, tra l'altro, non devono essere gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato né essere i presunti responsabili della violazione e devono garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute anche in merito all'identità del segnalante in modo da tutelarla da eventuali condotte ritorsive o discriminatorie. La disposizione, inoltre, precisa le modalità di registrazione, valutazione, conservazione ed eventuale archiviazione delle segnalazioni e attribuisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione il compito di redigere una relazione annuale sul funzionamento dei sistemi medesimi, approvata dall'organo amministrativo, trasmessa all'organo di controllo e messa a disposizione del personale.

L'art. 6 disciplina il regime ridotto cui sono sottoposti i soggetti indicati nella tabella 1 ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, ad eccezione di quelle riguardanti l'adozione di adeguati presidi di indipendenza e la redazione della relazione annuale sul funzionamento dei sistemi medesimi.

Per quanto concerne gli intermediari iscritti alla sezione d) del RUI è data la facoltà, in alternativa al sistema di segnalazione di base previsto dalla disciplina del settore assicurativo, di avvalersi, per gli aspetti organizzativi, dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni già previsti dalla disciplina del settore di appartenenza. Deve essere però garantita una formazione e una conoscenza adeguata della materia assicurativa in capo al responsabile dei sistemi interni e deve essere fornita, nella relazione annuale dell'ordinamento di settore, una separata evidenza delle violazioni in materia assicurativa (**art. 7**).

I sistemi interni di segnalazione garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato; a tal fine prevedono meccanismi di tutela nei loro confronti in modo da evitare azioni o comportamenti discriminatori o ritorsivi contro il segnalante e per scongiurare eventuali delazioni volte solo a danneggiare la reputazione del segnalato (**art. 8**).

Per consentire al responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni di svolgere gli appropriati accertamenti per la verifica della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione è disciplinato il contenuto della segnalazione che deve essere circostanziata e avere ad oggetto fatti conosciuti direttamente dal segnalante e verificabili (**art. 9**).

L'attività di ricezione, di esame e di valutazione delle segnalazioni da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana può essere esternalizzata a soggetti terzi imparziali (**art. 10**). Analoga facoltà è attribuita agli intermediari cui si applicano gli artt. 5 e 6 dello schema di regolamento (**art. 11**).

Sono previsti orizzonti temporali rilevanti per il possesso dei requisiti necessari per l'individuazione delle soglie di accesso e di fuoriuscita dai due regimi di segnalazione interna da parte di imprese e intermediari (**art. 12**). Da ciò consegue che le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, le imprese di assicurazione locali e le sedi secondarie di imprese SEE di nuova istituzione adottano il regime di base o il regime ridotto tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, posseduti al momento dell'avvio dell'attività. Analoghe considerazioni valgono per i nuovi intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c), che devono prendere a riferimento i requisiti posseduti al momento dell'iscrizione nel RUI o nell'Elenco annesso al RUI.

Il **Capo II** contiene la disciplina delle segnalazioni esterne delle violazioni effettuate direttamente all'IVASS ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del CAP che possono essere effettuate dal personale delle imprese e degli intermediari, ivi inclusi quelli non assoggettati né al regime di base né al regime ridotto (**art. 13**) di cui all'art. 3, commi 5 e 6 del presente schema di regolamento. L'IVASS trasmette il riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione o entro sei mesi nei casi di particolare complessità.

Il **Titolo III** contiene le disposizioni finali che disciplinano la pubblicazione e l'entrata in vigore del regolamento e prevedono, in particolare, che le imprese e gli intermediari cui si applica il regime di base o il regime ridotto di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del presente regolamento si debbano adeguare

alle disposizioni regolamentari entro il mese di giugno 2020. Le segnalazioni di cui all'articolo 13 potranno essere effettuate direttamente all'IVASS a decorrere dal mese di giugno 2020 (**art. 14**).

## **ANALISI PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

### **(AIR PRELIMINARE)**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 3/2013, in particolare degli articoli 5 e 6, comma 2, tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto è stata effettuata un'analisi dell'impatto della regolamentazione nell'ambito della quale sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che assicurino il migliore perseguimento degli obiettivi del legislatore. Il Regolamento origina dall'obbligo di dare attuazione a disposizioni comunitarie e alla legislazione nazionale. L'IVASS è stato chiamato dal legislatore primario ad effettuare scelte che comportano conseguenze sui soggetti destinatari dei nuovi obblighi di legge e che prevedono margini di discrezionalità che hanno portato l'Istituto alle valutazioni di seguito illustrate.

#### **1. Scenario di riferimento**

Il recepimento della direttiva 2016/97 (IDD) in materia di distribuzione assicurativa, attraverso l'adozione del d.lgs. del 21 maggio 2018, n. 68, ha costituito l'occasione per l'introduzione nel CAP di una disciplina dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato assicurativo (*c.d. whistleblowing*). Allo stesso tempo, l'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) del predetto decreto legislativo ha emendato il TUF, eliminando ogni riferimento alle imprese di assicurazione e all'IVASS per quanto concerne la materia del *whistleblowing*, consentendo all'Istituto di disciplinare la materia in modo autonomo, anche per evitare sovrapposizioni tra normative non sempre omogenee, con incertezze applicative da parte degli operatori.

La nuova disciplina sul *whistleblowing*, introdotta negli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* del CAP, è utile a prevenire o a far emergere illeciti o irregolarità all'interno delle organizzazioni aziendali e, più in generale, favorisce una cultura della legalità e della trasparenza. E' attribuito all'IVASS il potere di emanare disposizioni attuative in materia di *whistleblowing* (artt. 10-*quater*, comma 4 e 10-*quinquies*, comma 1, lett. b), del CAP).

Le disposizioni relative al *whistleblowing* disciplinano i presidi di natura procedurale e organizzativa che i soggetti destinatari delle norme devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o i fatti che possono costituire una violazione delle norme che regolano l'attività svolta. La disciplina del *whistleblowing* è volta ad individuare i requisiti minimi ed essenziali del sistema di segnalazioni, in linea con il principio di proporzionalità.

#### **2. Potenziali destinatari**

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo, alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato aderente al SEE, che svolgono attività in regime di stabilimento in Italia, alle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del CAP, nonché agli intermediari iscritti nel Registro Unico degli intermediari (RUI) e agli intermediari SEE, iscritti nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento. Il regolamento non si applica alle ultime società controllanti italiane (cd. USCI) di cui all'art. 210 del CAP in quanto non contemplate dall'articolo 10-*quater* del CAP.

#### **3. Obiettivi**

Con l'emanando atto regolatorio si disciplinano i sistemi di segnalazione delle violazioni. Essi rappresentano strumenti di prevenzione o di correzione di atti o fatti che possono costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività assicurativa o distributiva svolta, favorendo e tutelando il comportamento positivo del dipendente/collaboratore che, venuto a conoscenza della illiceità o illegittimità della condotta di altro soggetto appartenente alla medesima realtà aziendale, decide di segnalare tali atti o fatti agli organi preposti all'interno della società o direttamente all'IVASS.

Un efficace sistema di *whistleblowing* può rappresentare per l'impresa e per l'intermediario uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e integrità nella propria azione nonché un utile campanello d'allarme che consente di adottare misure appropriate prima che la sua reputazione risulti intaccata.

#### **4. Elaborazione delle tematiche e opzioni ritenute percorribili**

Sono state individuate **sette** principali tematiche sulle quali è stata condotta l'AIR e che hanno riguardato prevalentemente l'ambito di applicazione nei confronti delle imprese e degli intermediari.

Per massimizzare l'efficacia dell'intervento normativo, con minore sacrificio possibile rispetto alle esigenze dei soggetti destinatari della normativa, le scelte discrezionali hanno tenuto conto della declinazione del principio di proporzionalità.

Per dare attuazione a detto principio sono state individuate categorie omogenee di imprese/intermediari definite sulla base di una o più soglie di natura quantitativa/qualitativa cui associare adempimenti e presidi differenziati che sono stati declinati nel regime di base e nel regime ridotto.

In particolare, per le imprese, il principio è stato applicato sulla base del numero dei componenti il personale (dipendenti e collaboratori).

Per gli intermediari sono state identificate specifiche soglie, articolate su 3 variabili:

- tipologia di intermediario;
- forma societaria;
- numero di soggetti componenti il personale (dipendenti/collaboratori).

Sono stati considerati meno rilevanti altri parametri ritenuti recessivi rispetto a quelli sopra indicati, maggiormente significativi ai fini della disciplina *whistleblowing*. In particolare, non si è tenuto conto:

- del volume di premi raccolti dell'impresa/intermediario, rilevante in altri ambiti (quali ad es. in materia di antiriciclaggio il cui approccio è basato sul rischio), ma che non ha analogo peso nel contesto in argomento;
- del tipo di governo societario adottato dalle imprese (rafforzato, ordinario e semplificato) non pienamente corrispondente alle esigenze della disciplina *whistleblowing* in quanto si fonda su parametri che avrebbero comportato, in alcuni casi, la mancata applicazione del regime di base da parte di imprese aventi un numero di dipendenti molto elevato.

Per avere, pertanto, un quadro applicativo più equilibrato per le imprese di assicurazione o di riassicurazione e tenuto conto degli obiettivi della disciplina in parola, si è scelto di delimitare la soglia sulla base della sola variabile "numero dei soggetti componenti il personale".

Premesso ciò, le opzioni percorribili sono state enucleate, individuando i principali aspetti positivi e negativi di ciascuna di esse, in modo da sostenere la scelta effettuata, tenuto conto non solo del principio di proporzionalità come sopra declinato, ma anche del contenimento dei costi evitabili e dell'efficacia dei presidi predisposti per la disciplina *whistleblowing*.

Le tematiche oggetto di analisi, con le relative opzioni valutate, hanno riguardato:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME DI BASE CON RIGUARDO ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE ITALIANE
  - a. opzione zero ossia emanare un regolamento che dia all'impresa la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria;

- b. ricomprendere le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi ed escludere le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento nonché le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater del CAP;
- c. ricomprendere le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi, nonché le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE, abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale superiore o uguale a 10 unità ed escludere le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater del CAP.

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.1.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE
  - a. opzione zero ossia emanare un regolamento che dia all'impresa la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria;
  - b. ricomprendere le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi ed escludere le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento e le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater del CAP;
  - c. ricomprendere le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi, le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento, con personale inferiore a 10 unità, nonché le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater, del CAP.

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.2.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME DI BASE CON RIGUARDO AGLI INTERMEDIARI
  - a. opzione zero ossia emanare un regolamento che dia all'intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria;
  - b. ricomprendere gli intermediari iscritti nel RUI - costituiti in forma di società di capitali – ed escludere gli intermediari SEE iscritti ai sensi dell'art. 116-*quinquies* del CAP, nell'Elenco annesso al RUI a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, nonché gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio);
  - c. ricomprendere gli intermediari iscritti nel RUI - costituiti in forma di società di capitali -, gli intermediari SEE iscritti, ai sensi dell'articolo 116-*quinquies*, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con numero di dipendenti/collaboratori superiore o uguale a 30 unità ed escludere gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio) .

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.3.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO AGLI INTERMEDIARI
  - a. opzione zero ossia emanare un regolamento che dia all'intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria;

- b. ricomprendere gli intermediari iscritti al RUI - costituiti in forma di società di capitali – ed escludere gli intermediari SEE iscritti ai sensi dell'art. 116-*quinquies* del CAP nell'Elenco annesso al RUI a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con numero di dipendenti/collaboratori inferiore a 30 unità nonché gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio);
- c. ricomprendere gli intermediari iscritti al RUI, costituiti in forma di società di capitali, gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'articolo 116-*quinquies*, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale (dipendenti/collaboratori) inferiore a 30 unità e superiore a 10 unità ed escludere gli intermediari a titolo accessorio di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio).

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.4.

5. REGIME APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 109, COMMA 2, LETTERA D), DEL CAP.
  - a. Opzione zero ossia emanare un regolamento che dia all'intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria;
  - b. possibilità di avvalersi, per gli aspetti organizzativi, dei sistemi interni di segnalazione già previsti dalla disciplina primaria e secondaria di settore;
  - c. costituzione di una specifica organizzazione per gli aspetti assicurativi.

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.5.

6. INTERMEDIARI CUI NON È APPLICABILE IL REGIME DI BASE NÉ IL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO ALLA SOLA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI DIRETTAMENTE ALL'IVASS
  - a. Includere nella possibilità di effettuare le segnalazioni direttamente all'IVASS gli intermediari (che non sono soggetti al regime di base o ridotto) di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) d) ed e), del CAP, costituiti in forma di società di capitali con personale inferiore a 10 unità, gli intermediari persone fisiche o costituiti in forma di società di persone nonché gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP, ed escludere gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'art. 116-*quinquies* del CAP nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia;
  - b. Includere nella possibilità di effettuare le segnalazioni direttamente all'IVASS gli intermediari (che non sono soggetti al regime di base o ridotto) di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del CAP, costituiti in forma di società di capitali, compresi gli intermediari SEE a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'art. 116-*quinquies* del CAP nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento, entrambi con personale inferiore a 10 unità. Sarebbero ricompresi anche gli intermediari persone fisiche o costituiti sotto forma di società di persone e gli intermediari iscritti nel RUI ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettere c) e f), del CAP

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.6.

7. INTERVALLO DI TEMPO RILEVANTE PER IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DIMENSIONALI ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGIME DI BASE O DAL REGIME RIDOTTO
  - a. ultimo anno;
  - b. ultimi due anni: dopo un biennio di possesso dei requisiti prescritti scatta l'obbligo di applicazione di un sistema/regime di segnalazione previsto dal regolamento (sistema interno di segnalazione: regime di base e regime ridotto; sistema esterno di segnalazione: segnalazione diretta all'IVASS).  
E' consentito il passaggio ad altro regime a partire dall'anno in cui è stato verificato il possesso nel biennio precedente dei requisiti previsti per l'adozione del nuovo regime.

Le relative valutazioni sono riportate nel paragrafo 5.7.

## 5. Valutazione delle opzioni (impatti positivi e principali criticità) e individuazione dell'opzione preferita

Con riferimento a ciascuna tematica sono stati individuati i principali aspetti positivi e negativi delle diverse opzioni regolamentari in modo da sostenere la proposta finale con un adeguato supporto argomentativo.

### 5.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME DI BASE CON RIGUARDO ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE ITALIANE

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
a) <u>Opzione zero</u> ossia emanare un regolamento che dia all'impresa la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria.	L'introduzione del regolamento non comporta costi ulteriori per l'impresa.	La mancata declinazione del principio di proporzionalità potrebbe condurre all'adozione di misure minimali non adeguate rispetto ad organizzazioni più complesse, con elevato rischio di inefficiente gestione delle segnalazioni interne.
b) <u>Ricomprendere</u> le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi ed <u>escludere</u> le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento nonché le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater del CAP.	La non applicazione della disciplina whistleblowing alle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in un altro Stato SEE genera minori costi a loro carico in quanto potrebbero servirsi dei sistemi di segnalazione delle violazioni adottate dalla "casa madre". L'esclusione consente di non gravare di alcun costo le imprese di assicurazione locali, tenuto conto delle loro ridotte dimensioni.	Rischio di non conformità alla normativa nazionale ed europea in quanto il principio di proporzionalità sarebbe declinato parzialmente dal momento che anche le imprese con poco personale dovrebbero applicare il regime di base. Sarebbe previsto un trattamento diverso per le sedi secondarie in Italia di imprese SEE rispetto a quelle di Stati terzi
c) <u>Ricomprendere</u> le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi nonché le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale maggiore o uguale a 10 unità, ed <u>escludere</u> le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51-quater del CAP.	Applicazione flessibile del principio di proporzionalità: consente di prevedere maggiori oneri solo a carico di imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane con maggior numero di personale (superiore o uguale a 10 unità). Maggiore omogeneità di trattamento rispetto alle sedi secondarie di imprese con sede legale in Stato terzo. Agevola le segnalazioni da parte del personale delle sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE.	Rischio di non piena conformità alla normativa nazionale ed europea in quanto solo le imprese con personale superiore o uguale a 10 unità si doterebbero del sistema di segnalazione del regime di base contenuto nel regolamento (art.5).  Con riferimento alle sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in Stati SEE, l'opzione potrebbe generare costi di vigilanza (per IVASS) conseguenti alla necessaria collaborazione con le Autorità degli altri Paesi competenti.

	<i>Rafforza lo scopo della disciplina whistleblowing, di garantire, per quanto più possibile, la protezione di tutti coloro che segnalano illeciti/irregolarità nell'ambito dell'attività svolta.</i>	
--	---	--

Si riterrebbe preferibile l'opzione di cui alla lettera c) che consente di garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'applicazione del regime di base alla più ampia platea possibile di imprese (90% delle imprese italiane), includendo le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi nonché le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in regime di stabilimento con personale maggiore o uguale a 10 unità, fermo restando che le rimanenti rimangono soggette al regime ridotto che comunque fornisce un'adeguata protezione a tutti coloro che segnalano illeciti/irregolarità nell'ambito dell'attività svolta. Gli interessi sottesi alla disciplina *whistleblowing* sono stati ritenuti prevalenti rispetto a eventuali oneri aggiuntivi a carico dell'IVASS. L'opzione prescelta di assimilare le sedi secondarie di imprese con sede legale in altro Stato SEE a quelle con sede legale in Stato terzo, tenuto conto della formulazione dell'articolo 10-*quater* del CAP e delle finalità *whistleblowing*, è coerente altresì con quanto stabilito nel TUB e nel TUF, dove è prevista l'inclusione delle sedi secondarie di banche e di società di investimento comunitarie e risulta in linea con i regolamenti IVASS nn. 24/2008 (reclami) e 44/2019 (antiriciclaggio) applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione SEE.

**5.2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE**

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
a) <i>Opzione zero</i> ossia emanare un regolamento che dia all'impresa la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria.	L'introduzione del regolamento non comporta costi ulteriori per l'impresa.	La mancata declinazione del principio di proporzionalità potrebbe condurre all'adozione di misure minimali non adeguate rispetto ad organizzazioni più complesse, con elevato rischio di inefficiente gestione delle segnalazioni interne.
b) <i>Ricomprendere</i> le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in Stati terzi ed <i>escludere</i> le sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento e le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, artt. 51-ter e 51- <i>quater</i> , del CAP.	La non applicazione della disciplina <i>whistleblowing</i> alle sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE genera minori costi a loro carico in quanto le stesse potrebbero servirsi dei sistemi di segnalazione delle violazioni adottate dalla "casa madre". L'esclusione consente di non gravare di alcun costo le imprese di assicurazione locali, tenuto conto delle loro ridotte dimensioni.	Rischio di non conformità per via dell'esclusione delle imprese di assicurazione locali che non sarebbero tenute ad allestire una specifica struttura organizzativa (neanche ridotta) per il sistema di segnalazioni interne. Ciò comporterebbe: 1) un trattamento diverso tra sedi secondarie in Italia di imprese SEE ed extra SEE; 2) una incongrua declinazione del principio di proporzionalità in quanto esiste il rischio di ricomprendere le imprese anche con numero di dipendenti esiguo senza applicazione di alcun principio di flessibilità.

<p>c) <u>Ricomprendere</u> le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, incluse le sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo o in un altro Stato SEE, abilitate a operare in Italia in regime di stabilimento, con personale inferiore a 10 unità nonché le imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV, Capo II, del CAP.</p>	<p>Applicazione flessibile del principio di proporzionalità: consente di ridurre i costi rispetto a quelli del “regime di base”, assoggettando un maggior numero di soggetti alla disciplina whistleblowing.</p> <p>Maggiore omogeneità di trattamento rispetto alle sedi secondarie di imprese con sede legale in Stato terzo.</p> <p>Agevola le segnalazioni da parte del personale delle sedi secondarie di imprese con sede legale in un altro Stato SEE.</p> <p>Rafforza lo scopo della disciplina whistleblowing, di garantire per quanto più possibile la protezione di tutti coloro che segnalano illeciti/irregolarità nell’ambito dell’attività svolta.</p>	<p>Presenza di oneri, seppure meno gravosi (rispetto a quelli del regime di base) per le imprese con personale inferiore a 10 unità.</p>
--	---	--

Si riterrebbe preferibile l’opzione di cui alla lettera c), che, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, consente di estendere la disciplina *whistleblowing* anche alle imprese non assoggettate al “regime di base” (10% circa delle imprese italiane), con inclusione delle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo o in un altro stato SEE con personale inferiore a 10 unità nonché le imprese locali, , garantendo comunque un’adeguata protezione a tutti coloro che segnalano illeciti/irregolarità nell’ambito dell’attività svolta. L’opzione prescelta di assimilare le sedi secondarie di imprese con sede legale in altro Stato SEE a quelle con sede legale in Stato terzo, tenuto conto della formulazione dell’articolo 10-*quater* del CAP e delle finalità *whistleblowing*, è coerente con quanto stabilito nel TUB e nel TUF, dove è prevista l’inclusione delle sedi secondarie di banche e di società di investimento comunitarie e risulta in linea con i regolamenti IVASS nn. 24/2008 (reclami) e 44/2019 (antiriciclaggio) applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione SEE.

**5.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME DI BASE CON RIGUARDO AGLI INTERMEDIARI**

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
<p>a) <u>Opzione zero</u> ossia emanare un regolamento che dia all’intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria.</p>	<p>L’introduzione del regolamento non comporta costi ulteriori per l’impresa.</p>	<p>La mancata declinazione del principio di proporzionalità potrebbe condurre all’adozione di misure minimali non adeguate rispetto ad organizzazioni più complesse, con elevato rischio di inefficiente gestione delle segnalazioni interne.</p>
<p>b) <u>Ricomprendere</u> gli intermediari iscritti nel RUI - costituiti in forma di società di capitali – ed <u>escludere</u> gli intermediari SEE iscritti ai sensi dell’art. 116-<i>quinquies</i> del CAP, nell’Elenco annesso al RUI a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, nonché gli</p>	<p>Applicazione flessibile del principio di proporzionalità.</p> <p>Oneri a carico delle sole società di intermediazione assicurativa italiane costituite in forma di società di capitali che possono dotarsi di un’adeguata struttura organizzativa, tale da</p>	<p>Oneri gravosi per le società di intermediazione costituite in forma di società di capitali, ma con personale (dipendenti/collaboratori) di numero esiguo.</p> <p>Mancata applicazione della normativa whistleblowing agli intermediari SEE che</p>

<p><i>intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio).</i></p>	<p><i>consentire l'allestimento dei sistemi di segnalazione delle violazioni.</i></p> <p><i>Minori costi a carico degli intermediari SEE, considerato che ad essi si applicherebbe la disciplina whistleblowing del Paese di origine.</i></p> <p><i>Assenza di costi per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP in quanto i primi sono costituiti esclusivamente da persone fisiche che operano in via individuale e che i secondi svolgono l'attività assicurativa a titolo non professionale ma in via complementare e limitatamente ad alcuni rami danni.</i></p>	<p><i>svolgono la medesima attività degli intermediari italiani.</i></p>
<p><i>c) Ricomprendere gli intermediari iscritti nel RUI - costituiti in forma di società di capitali-, gli intermediari SEE iscritti, ai sensi dell'articolo 116-quinquies, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con numero di dipendenti/collaboratori superiore o uguale a 30 unità ed <u>escludere</u> gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio) .</i></p>	<p><i>Applicazione flessibile del principio di proporzionalità che consente di prevedere maggiori oneri solo a carico di intermediari assicurativi e riassicurativi con personale superiore o uguale a 30 unità.</i></p> <p><i>Ampliamento della platea di intermediari da assoggettare alla disciplina whistleblowing (intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica adottata) con conseguente maggiore protezione di tutti coloro che segnalano illeciti/irregolarità nell'ambito dell'attività svolta.</i></p> <p><i>Assenza di costi per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettera c) ed f) del CAP in considerazione della loro natura e/o dell'attività svolta meglio descritte nella precedente lettera b).</i></p>	<p><i>Ricomprendere gli intermediari SEE ammessi a operare in Italia determina un aggravio di costi riconducibile all'adeguamento alla regolamentazione IVASS in materia di whistleblowing.</i></p> <p><i>Con riferimento agli intermediari SEE, l'opzione potrebbe generare costi di vigilanza (per IVASS) conseguenti alla necessaria collaborazione con le Autorità degli altri Paesi competenti.</i></p>

Si riterrebbe preferibile **l'opzione di cui alla lettera c)** che, nel rispetto del principio di proporzionalità, consente di limitare l'applicazione del regime di base ai soli intermediari (2,4% degli intermediari iscritti nel RUI) che dispongono di una struttura organizzativa più articolata che consenta di fronteggiare i maggiori impegni richiesti dalla disciplina. Sono da ricomprendere gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'articolo 116-quinquies, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale (dipendenti/collaboratori) superiore o uguale a 30 unità. Resta fermo che ai rimanenti può essere applicato il regime ridotto o anche data la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'IVASS. L'opzione prescelta di ricomprendere gli intermediari con sede legale in altro Stato SEE, tenuto conto della formulazione dell'articolo 10-*quater* del CAP e delle finalità *whistleblowing*, è coerente con quanto stabilito nel TUB e nel TUF e risulta in linea con i regolamenti IVASS nn. 24/2008(reclami) e 44/2019 (antiriciclaggio) applicabili agli intermediari SEE, iscritti nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.

**5.4. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI DEL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO AGLI INTERMEDIARI**

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
a) <u>Opzione zero</u> ossia emanare un regolamento che dia all'intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria.	L'introduzione del regolamento non comporta costi ulteriori per l'impresa.	La mancata declinazione del principio di proporzionalità potrebbe condurre all'adozione di misure minimali non adeguate rispetto ad organizzazioni più complesse, con elevato rischio di inefficiente gestione delle segnalazioni interne.
b) <u>Ricomprendere</u> gli intermediari iscritti al RUI - costituiti in forma di società di capitali – ed <u>escludere</u> gli intermediari SEE iscritti ai sensi dell'art. 116-quinquies del CAP nell'Elenco annesso al RUI a prescindere dalla forma giuridica adottata e abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con numero di dipendenti/collaboratori inferiore a 30 unità nonché gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio).	Applicazione del principio di proporzionalità con oneri a carico delle sole società di intermediazione assicurativa italiane costituite in forma di società di capitali che possono dotarsi di una struttura organizzativa snella e con una dotazione di personale contenuta. Riduzione degli oneri anche a carico degli intermediari SEE, considerato che ad essi si applicherebbe la disciplina whistleblowing del Paese di origine. Assenza di costi per gli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP in quanto i primi sono costituiti esclusivamente da persone fisiche che operano in via individuale e che i secondi svolgono l'attività assicurativa a titolo non professionale ma in via complementare e limitatamente ad alcuni rami danni.	Rischio di non conformità alla normativa nazionale ed europea in quanto non tutti gli intermediari sarebbero inclusi nella disciplina whistleblowing.  Oneri gravosi e disposizioni poco applicabili a carico degli intermediari con struttura organizzativa con personale inferiore a 10 unità che non consentono l'attribuzione di mansioni dedicate.
c) <u>Ricomprendere</u> gli intermediari iscritti al RUI, costituiti in forma di società di capitali, gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'articolo 116-quinquies, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale (dipendenti/collaboratori) inferiore a 30 unità e superiore a 10 unità ed <u>escludere</u> gli intermediari a titolo accessorio di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c ed f), del CAP (produttori diretti e intermediari a titolo accessorio).	Applicazione più flessibile del principio di proporzionalità: oneri soltanto a carico di società di intermediazione assicurativa italiane costituite sotto forma di società di capitali nonché degli intermediari SEE, con personale (dipendenti/collaboratori) di numero inferiore a 30 unità e superiore a 10. Non applicabilità e pertanto minori costi della disciplina whistleblowing alle strutture con personale inferiore a 10 unità nonché agli intermediari di cui all'art. 109, comma 2, lettere c) ed f), del CAP in considerazione della loro	Rischio contenuto di non conformità alla normativa nazionale ed europea in quanto non includerebbe nella disciplina tutti gli intermediari anche se la platea dei soggetti sottoposti alla normativa sarebbe più ampia e declinata con maggiore flessibilità.

	<i>natura e/o dell'attività svolta meglio descritte nella precedente lettera b).</i>	
--	--	--

Si riterrebbe preferibile l'opzione di cui alla lettera c) che, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, consente di prevedere una disciplina *whistleblowing* più snella e meno gravosa per gli intermediari con una struttura organizzativa meno articolata (con personale compreso tra 10 e 30 unità e corrispondente a circa il 6,5% degli intermediari iscritti nel RUI) per i quali potrebbe essere più problematica l'individuazione di soluzioni che possano garantire presidi indipendenti. Sono da ricomprendere gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'articolo 116-quinquies, del CAP, nell'Elenco annesso al RUI, abilitati ad operare in Italia in regime di stabilimento, con personale (dipendenti/collaboratori) inferiore a 30 unità e superiore a 10 unità. Resta fermo che ai rimanenti può essere sempre concessa la possibilità di effettuare la segnalazione direttamente all'IVASS. L'opzione prescelta di ricomprendere gli intermediari con sede legale in altro Stato SEE, tenuto conto della formulazione dell'articolo 10-*quater* del CAP e delle finalità *whistleblowing*, è coerente con quanto stabilito nel TUB e nel TUF e risulta in linea con i regolamenti IVASS nn. 24/2008(reclami) e 44/2019 (antiriciclaggio), applicabili agli intermediari SEE, iscritti nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.

#### 5.5 REGIME APPLICABILE AGLI INTERMEDIARI DI CUI ALL'ARTICOLO 109, COMMA 2, LETTERA D), DEL CAP

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
a) <u>Opzione zero</u> ossia emanare un regolamento che dia all'intermediario la libertà di organizzare il sistema di segnalazioni adottando le procedure ritenute più idonee per il settore assicurativo, fermo restando i requisiti minimi previsti dalla normativa primaria.	Lascia agli intermediari l'autonomia organizzativa.	Possibile Oneri maggiori per l'eventuale duplicazione del sistema di segnalazioni delle violazioni (bancario e assicurativo).
b) <u>Possibilità di avvalersi per gli aspetti organizzativi, dei sistemi interni di segnalazione già previsti dalla disciplina primaria e secondaria del settore bancario.</u>	Introduzione di una possibilità di scelta che garantisce maggiore flessibilità organizzativa, consentendo di utilizzare i presidi previsti dal settore bancario in alternativa a quelli del settore assicurativo.  Evita duplicazioni organizzative ed aggravii di costi non necessari, considerato il parallelismo tra la disciplina assicurativa e quella bancaria in materia <i>whistleblowing</i> .	Costi per l'adeguamento alla disciplina del settore assicurativo (es. formazione)
c) <u>Costituzione di una specifica organizzazione per gli aspetti assicurativi.</u>	Il trattamento riservato agli intermediari in argomento sarebbe uguale a quello stabilito per gli altri intermediari assicurativi.	Duplicazione organizzativa e aggravii di costi non necessari.

Si riterrebbe preferibile l'opzione di cui alla lettera b), in quanto la soluzione consente di raggiungere gli obiettivi della disciplina *whistleblowing* senza inutili aggravii di costi se non quelli di fornire un'adeguata formazione in materia assicurativa al responsabile delle segnalazioni interne.

**5.6 INTERMEDIARI CUI NON È APPLICABILE IL REGIME DI BASE NÉ IL REGIME RIDOTTO CON RIGUARDO ALLA SOLA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE SEGNALAZIONI DIRETTAMENTE ALL'IVASS**

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
<p>a) <u>Includere</u> nella possibilità di effettuare le segnalazioni direttamente all'IVASS gli intermediari (che non sono soggetti al regime di base o ridotto) di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) d) ed e), del CAP, costituiti in forma di società di capitali con personale inferiore a 10 unità, gli intermediari persone fisiche o costituiti in forma di società di persone nonché gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del CAP, ed <u>escludere gli intermediari SEE</u>, a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'art. 116-quinquies del CAP nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento.</p>	<p>Minori oneri a carico degli intermediari iscritti nel RUI, costituiti in forma di società di capitali con personale inferiore a 10 unità, nonché degli intermediari persone fisiche o costituiti in forma di società di persone, considerando la sproporzione che deriverebbe dall'applicazione integrale o ridotta della disciplina in parola. Per gli intermediari SEE si attiverrebbero le procedure previste nel paese di origine.</p>	<p>Rischio contenuto di non conformità alla normativa nazionale ed europea in quanto per la struttura o natura stessa degli intermediari non sarebbe configurabile altro tipo di segnalazione.</p> <p>Diverso trattamento degli intermediari SEE rispetto a quelli italiani.</p>
<p>b) <u>Includere</u> nella possibilità di effettuare le segnalazioni direttamente all'IVASS gli intermediari (che non sono soggetti al regime di base o ridotto) di cui all'art. 109, comma 2, lettere a), b) d) ed e) del CAP, costituiti in forma di società di capitali, <u>compresi gli intermediari SEE</u> a prescindere dalla forma giuridica, iscritti, ai sensi dell'art. 116-quinquies del CAP nell'Elenco annesso al RUI, abilitati a operare in Italia in regime di stabilimento, entrambi con personale inferiore a 10 unità. Sarebbero ricompresi anche gli intermediari persone fisiche o costituiti sotto forma di società di persone e gli intermediari iscritti nel RUI ai sensi dell'articolo 109, comma 2, lettere c) e f), del CAP.</p>	<p>Applicazione flessibile del principio di proporzionalità con <u>inclusione di tutti gli intermediari</u> (con strutture organizzative snelle che non consentono l'attribuzione di mansioni dedicate) cui non si applica né il regime di base né il regime ridotto (<u>con inclusione degli intermediari SEE</u>).</p> <p>Omogeneità di trattamento per gli intermediari italiani e SEE di piccole dimensioni.</p>	<p>Possibili maggiori oneri a carico degli intermediari SEE.</p>

Si riterrebbe preferibile l'opzione di cui alla lettera b), per le ragioni sopra esposte. I maggiori oneri a carico degli intermediari SEE sarebbero ampiamente compensati dai vantaggi rivinienti dall'estensione dell'applicazione, nel rispetto del principio di proporzionalità, della disciplina whistleblowing.

**5.7 INTERVALLO DI TEMPO RILEVANTE PER IL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DIMENSIONALI ED ORGANIZZATIVE NECESSARIE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI TENUTI ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL REGIME DI BASE O DAL REGIME RIDOTTO:**

<b>Opzione regolamentare</b>	<b>Principali aspetti positivi</b>	<b>Principali criticità</b>
a) <u>Ultimo anno.</u>	La scelta di un intervallo temporaneo ristretto (1 anno) condurrebbe a un più tempestivo adeguamento di applicazione di un sistema/regime o dell'altro.	Minore stabilità delle informazioni (soprattutto con riferimento al numero del personale). Rischio di imporre ai soggetti vigilati più frequenti variazioni e maggiori costi di riorganizzazione.
b) <u>Ultimi due anni: dopo un biennio di possesso dei requisiti prescritti scatta l'obbligo di applicazione di un sistema/regime di segnalazione previsti dal regolamento (sistema interno di segnalazione: regime di base e regime ridotto; regime esterno di segnalazione: segnalazione diretta all'IVASS). E' consentito il passaggio ad altro regime a partire dall'anno in cui è stato verificato il possesso nel biennio precedente dei requisiti previsti per l'adozione del nuovo regime.</u>	La scelta di un intervallo più lungo conferisce maggiore stabilità sulla sussistenza dei requisiti organizzativi prescritti.	Questa opzione potrebbe comportare costi non necessari nel caso in cui, già in uno dei primi due anni, sia venuto meno il possesso dei requisiti.

Si riterrebbe preferibile l'opzione di cui alla lettera b), per le ragioni sopra esposte e, in particolare, poiché la maggiore stabilità del sistema comporta nel complesso minori oneri a carico dei soggetti obbligati e, dunque, un più agevole perseguimento degli obiettivi prefissati.

oooooooooooo

Il termine per la pubblica consultazione è stato fissato in 60 giorni.

Di seguito il testo dello schema di regolamento.

## **L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare gli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies*, relativi ai sistemi interni di segnalazione nonché alle procedure di segnalazione di violazioni, e gli articoli 324 e 324-*bis* introdotti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare le modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68 che modifica l'articolo 4-*undecies* del TUF;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

VISTA la legge 30 novembre 2017, n. 179, concernente le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, in particolare l'articolo 2, che integra l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 attuativo della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 e in particolare l'art. 48;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il regolamento IVASS n. 19 del 15 marzo 2016 sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

VISTO il regolamento IVASS n. 29 del 6 settembre 2016 recante disposizioni in materia di imprese di assicurazione locali;

VISTA la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

#### **Titolo I - Disposizioni generali**

##### **Capo I - Definizioni e norme generali sui sistemi di segnalazione delle violazioni**

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Fonti normative)

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Art. 4 (Cultura della legalità e della trasparenza)

#### **Titolo II - Segnalazioni**

##### **Capo I - Segnalazioni interne delle violazioni e relativo seguito**

Art. 5 (Regime di base)

Art. 6 (Regime ridotto)

Art. 7 (Intermediari iscritti alla sezione d) del RUI che distribuiscono prodotti assicurativi)

Art. 8 (Riservatezza dei dati personali e tutela del segnalante e del segnalato)

Art. 9 (Contenuto della segnalazione della violazione)

Art. 10 (Esteralizzazione dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni per le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e per le imprese di assicurazione locali)

Art. 11 (Esteralizzazione dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni per gli intermediari sottoposti al regime di base o al regime ridotto)

Art. 12 (Possesso dei requisiti per l'assoggettamento al regime di base o al regime ridotto da parte di imprese e intermediari)

## **Capo II - Segnalazioni esterne delle violazioni e relativo seguito**

Art. 13 (Segnalazioni esterne all'IVASS)

## **Titolo III - Disposizioni finali**

### **Capo I - Pubblicazione ed entrata in vigore**

Art. 14 (Pubblicazione e entrata in vigore)

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Capo I**

#### **Definizioni e norme generali sui sistemi di segnalazione delle violazioni**

##### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:
  - a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private;
  - b) intermediari SEE: intermediari iscritti ai sensi dell'articolo 116-*quinquies*, del Codice, nell'Elenco annesso al RUI, abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
  - c) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, ove non diversamente specificato, nelle società che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409-*octies* del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
  - d) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle società che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
  - e) "personale": dipendenti e coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

- f) "ritorsione": qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione interna o esterna o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante;
- g) "RUI": il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'articolo 109 del Codice;
- h) "segnalante": soggetto che segnala violazioni effettive o potenziali rilevate nello svolgimento dell'attività dell'impresa o dell'intermediario;
- i) "segnalato": soggetto presunto responsabile della violazione segnalata;
- l) "segnalazione delle violazioni": la segnalazione di fatti o atti che possono costituire violazioni di norme che disciplinano l'attività svolta;
- m) "segnalazioni interne": segnalazioni delle violazioni ai sensi dell'articolo 10-*quater* del Codice;
- n) "segnalazioni esterne": segnalazioni delle violazioni ai sensi dell'articolo 10-*quinquies* del Codice;
- o) "seguito": azione intrapresa dal destinatario di una segnalazione o da un'autorità competente, allo scopo di valutare la sussistenza dei fatti segnalati e, se del caso, porre rimedio alla violazione segnalata, anche attraverso azioni come un'inchiesta interna, indagini, l'azione penale, un'azione per il recupero dei fondi o l'archiviazione della procedura;
- p) "riscontro": una comunicazione al segnalante di informazioni sull'azione prevista o adottata per dare seguito alla loro segnalazione e sui motivi del seguito dato.

Art. 2  
(Fonti normative)

1. Il regolamento è adottato ai sensi degli articoli 10-*quater*, 10-*quinquies* e 191, comma 1, lettera b), punto 1) del Codice.

Art. 3  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in Italia, alle sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo, alle sedi secondarie di imprese SEE che svolgono attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, alle imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice, nonché agli intermediari iscritti nel RUI e agli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento e riguarda le segnalazioni effettuate da parte del loro personale, anche se cessato, per fatti verificatisi all'interno dell'organizzazione aziendale nel periodo in cui lo stesso ha esercitato l'attività presso l'impresa o l'intermediario, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.
2. Nel rispetto del principio di proporzionalità, per le segnalazioni interne, sono previsti il regime di base e il regime ridotto.
3. Il regime di base di cui al successivo articolo 5 si applica ai seguenti soggetti:

- a) imprese di assicurazione o imprese di riassicurazione italiane, sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo o sedi secondarie di imprese SEE, che svolgono attività in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, con personale superiore o uguale a 10 unità;
  - b) intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e) del Codice costituiti nella forma di società di capitali, nonché intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati ad operare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, con personale superiore o uguale a 30 unità.
4. Il regime ridotto di cui al successivo articolo 6 si applica ai seguenti soggetti:
- a) imprese di assicurazione o imprese di riassicurazione italiane, sedi secondarie di imprese con sede legale in uno Stato terzo o sedi secondarie di imprese SEE, che svolgono attività in regime di stabilimento in Italia, con personale inferiore a 10 unità;
  - b) imprese di assicurazione locali di cui al Titolo IV del Codice;
  - c) intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e), del Codice costituiti nella forma di società di capitali, nonché intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, abilitati a operare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, con personale superiore a 10 e inferiore a 30 unità.
5. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b), d), e), del Codice costituiti in forma di società di capitali e gli intermediari SEE, a prescindere dalla forma giuridica, che operano in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, con personale inferiore a 10 unità, gli intermediari persone fisiche o costituiti in forma di società di persone e gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere c) ed f) del Codice, non sono soggetti né al regime di base né al regime ridotto e rivolgono le segnalazioni esclusivamente all'IVASS ai sensi del successivo articolo 13.
6. Resta salva la facoltà per il personale delle imprese e degli intermediari di cui ai commi 3 e 4 di effettuare la segnalazione direttamente all'IVASS ai sensi dell'art. 10-*quinquies* del Codice.

#### Art. 4

#### (Cultura della legalità e della trasparenza)

1. L'organo amministrativo promuove la cultura della legalità e della trasparenza al fine di incentivare l'uso del meccanismo delle segnalazioni affinché l'intera organizzazione operi in un ambiente favorevole e propizio a incoraggiare le segnalazioni di possibili comportamenti illeciti o irregolari nella consapevolezza che le stesse saranno ricevute, analizzate e verificate con il necessario rigore e nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato.
2. L'organo amministrativo, in qualità di promotore della cultura della legalità e della trasparenza, si impegna a garantire una specifica formazione per ogni livello della struttura aziendale al fine di permettere la piena conoscenza delle procedure di segnalazione delle violazioni e di incoraggiare il personale a segnalare ogni possibile

situazione di rischio, nonché a garantire che i destinatari delle segnalazioni trattino con confidenzialità l'identità del segnalante e del segnalato.

3. Le procedure di segnalazione sono formalizzate per iscritto e diffuse al personale in modo da rendere agevole la fruizione delle stesse nel rispetto dell'efficace funzionamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

## **Titolo II**

### **Segnalazioni**

#### **Capo I**

#### **Segnalazioni interne delle violazioni e relativo seguito**

##### **Art. 5**

(Regime di base)

1. L'organo amministrativo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 approva i sistemi interni di segnalazione delle violazioni proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività svolta.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, nominano il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni che assicura il corretto svolgimento delle procedure, garantendo adeguati presidi d'indipendenza. Il responsabile dei sistemi interni, ove valuti le informazioni oggetto di segnalazione delle violazioni rilevanti, riferisce direttamente e senza indugio all'organo amministrativo e all'organo di controllo.
3. I sistemi interni di segnalazione delle violazioni individuano:
  - a) i soggetti che possono attivare detti sistemi;
  - b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione delle violazioni;
  - c) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni e i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;
  - d) le caratteristiche delle procedure definite per la trattazione delle segnalazioni delle violazioni, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di svolgimento delle stesse, nonché dei soggetti coinvolti;
  - e) le ipotesi ritenute rilevanti in presenza delle quali il responsabile dei sistemi interni di segnalazione è tenuto a fornire immediata comunicazione all'organo amministrativo e all'organo di controllo;
  - f) le modalità attraverso cui il segnalante e il segnalato sono informati sul seguito che ha avuto la segnalazione delle violazioni. Le procedure prevedono l'invio al segnalante di un avviso di ricezione della segnalazione entro sette giorni a decorrere dal ricevimento e di fornire il riscontro al segnalante in un termine non superiore a tre mesi a far data dall'avviso di ricezione della segnalazione, oppure, se non è stato inviato alcun avviso alla persona segnalante, tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dall'effettuazione della segnalazione;
  - g) l'obbligo per il segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione delle violazioni;

- h) un trattamento privilegiato per il segnalante rispetto agli altri corresponsabili, nel caso in cui lo stesso sia corresponsabile delle violazioni, compatibilmente con la disciplina applicabile.
4. I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti rispetto alle ordinarie linee di riporto. I sistemi prevedono due o più canali alternativi a disposizione del segnalante in modo da assicurare che coloro che sono preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione delle violazioni:
- a) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato;
  - b) non siano essi stessi i presunti responsabili della violazione segnalata;
  - c) non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione delle violazioni tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio;
  - d) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali originati dalla segnalazione delle violazioni;
  - e) abbiano l'obbligo di garantire la confidenzialità delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante che, in ogni caso, è opportunamente tutelato da ritorsioni, condotte discriminatorie o comunque comportamenti sleali conseguenti alla segnalazione.
5. Le segnalazioni delle violazioni sono:
- a) numerate progressivamente e suddivise separatamente tra anonime e nominative;
  - b) registrate in apposito Registro e conservate in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto dei principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e ragionevolezza;
  - c) vagliate, accertate e verificate.
6. Le segnalazioni delle violazioni sono valutate dal responsabile dei sistemi interni allo scopo di enucleare la presenza di un ragionevole presupposto di fondatezza o di attendibilità con riferimento alla possibilità di attivare in concreto verifiche circa i fatti segnalati. Nei casi in cui la genericità delle segnalazioni non consente di avviare una verifica, il responsabile dei sistemi interni procede all'archiviazione.
7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni redige una relazione annuale sul funzionamento dei sistemi interni, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La relazione, conservata a cura del responsabile, è approvata dall'organo amministrativo, trasmessa all'organo di controllo e messa a disposizione del personale e dell'IVASS, se richiesta.

Art. 6  
(Regime ridotto)

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 4, osservano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad eccezione del comma 2, per la parte relativa agli adeguati presidi d'indipendenza, e del comma 7.

(Intermediari iscritti alla sezione d) del RUI che distribuiscono prodotti assicurativi)

1. Gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d) del Codice possono avvalersi, per gli aspetti organizzativi, dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni già previsti dalla disciplina primaria e secondaria del loro settore principale di attività, inclusa la nomina del responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.
2. L'intermediario che si avvale della facoltà di cui al comma 1 garantisce che il responsabile dei sistemi interni delle violazioni possieda specifiche conoscenze e una formazione adeguata sulla materia assicurativa al fine di provvedere alla separata categorizzazione delle segnalazioni tra violazioni bancarie e assicurative.
3. Se l'intermediario si avvale della facoltà di cui al comma 1, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni fornisce un'evidenza separata delle violazioni in materia assicurativa nella relazione annuale prevista dall'ordinamento del settore principale di attività.

#### Art. 8

(Riservatezza dei dati personali e tutela del segnalante e del segnalato)

1. Le procedure di segnalazione prevedono meccanismi di tutela che:
  - a) garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del segnalante e del segnalato ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, salva la possibilità di rivelare l'identità del segnalante solo previo consenso o quando la conoscenza è indispensabile per la difesa del segnalato;
  - b) proteggono il segnalante da qualsiasi azione o comportamento discriminatorio, ritorsivo o comunque sleale conseguente alla segnalazione delle violazioni;
  - c) proteggono il segnalato da delazioni volte solo a danneggiare la reputazione dello stesso;
  - d) evitano situazioni in cui il segnalante possa abusare della procedura per ottenere vantaggi personali;
  - e) garantiscono che i procedimenti disciplinari non possano basarsi esclusivamente sulla segnalazione delle violazioni.
2. La segnalazione delle violazioni può essere effettuata anche in via informatica, con l'ausilio di strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione di supporto.

#### Art. 9

(Contenuto della segnalazione della violazione)

1. La segnalazione della violazione contiene gli elementi utili al fine di consentire al responsabile dei sistemi interni di cui all'articolo 5, comma 2 o ad ogni altro soggetto coinvolto nelle procedure di svolgere le dovute e appropriate verifiche e gli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.
2. La segnalazione della violazione è circostanziata e ha ad oggetto fatti conosciuti e verificabili. Se possibile, il segnalante individua l'autore della condotta illecita.

3. Il segnalante non è tenuto a dimostrare la violazione, ma è in grado di fornire informazioni sufficientemente circostanziate per far ritenere ragionevole l'apertura di un'indagine.

#### Art. 10

(Esterneizzazione dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni per le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e per le imprese di assicurazione locali)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 10-*quater*, del Codice, l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni delle violazioni può essere esternalizzata a soggetti terzi imparziali.
2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana applica rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 30 o all'articolo 63 del Codice e delle relative disposizioni di attuazione in materia di governo societario.
3. Le imprese di assicurazione locali applicano le disposizioni in materia di esternalizzazione di cui alla Parte III, Titolo I, Capo III, Sezione I e II del regolamento IVASS n. 29/2016.

#### Art. 11

(Esterneizzazione dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni per gli intermediari sottoposti al regime di base o al regime ridotto)

1. Gli intermediari cui si applicano gli articoli 5 e 6 del presente regolamento, possono avvalersi per l'esternalizzazione dell'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni delle violazioni, di soggetti terzi imparziali.
2. In caso di esternalizzazione, gli intermediari di cui al comma 1 formalizzano l'esternalizzazione con un accordo scritto che definisce con chiarezza gli obblighi e i relativi adempimenti in capo all'intermediario e al responsabile dell'attività esternalizzata precedentemente individuato. Il nominativo del responsabile dell'attività esternalizzata è comunicato all'IVASS a seguito di eventuale richiesta.

#### Art. 12

(Possesso dei requisiti per l'assoggettamento al regime di base o al regime ridotto da parte di imprese e intermediari)

1. Ai fini dell'assoggettamento al regime di base o al regime ridotto, i soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4 possiedono i requisiti previsti dal medesimo articolo per almeno un biennio.
2. I soggetti di cui al comma 1 verificano, per ogni anno del biennio precedente, il possesso dei requisiti dimensionali e organizzativi richiesti per l'assoggettamento al regime di base o al regime ridotto e assolvono i relativi obblighi a decorrere dall'anno successivo al biennio di osservazione in caso di modifica degli stessi.
3. Nel caso di nuova costituzione di imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, di imprese di assicurazione locali e di sedi secondarie di imprese SEE, le stesse adottano il

regime di base o il regime ridotto sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3, lettera a) e 4, lettere a) e b) posseduti al momento dell'avvio dell'attività.

4. Nel caso di nuova iscrizione di intermediari nel RUI o nell'Elenco annesso al RUI, gli stessi adottano il regime di base o il regime ridotto sulla base dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 3, lettera b) e 4, lettera c) posseduti al momento della relativa iscrizione.
5. I soggetti di cui ai commi 1, 3 e 4 passano da un regime all'altro a partire dall'anno in cui hanno verificato il possesso, nel biennio precedente, dei requisiti previsti per l'adozione del nuovo regime.

## **Capo II**

### **Segnalazioni esterne delle violazioni e relativo seguito**

#### Art. 13 (Segnalazioni esterne all'IVASS)

1. L'IVASS riceve direttamente le segnalazioni esterne delle violazioni di cui all'articolo 10-*quinquies* del Codice da parte del personale delle imprese e degli intermediari, ivi inclusi gli intermediari non assoggettati al regime di base o al regime ridotto.
2. In caso di mancato utilizzo di mezzi di comunicazione comprovanti la contestuale ricezione della segnalazione, l'IVASS fornisce un avviso di ricevimento entro sette giorni dall'effettiva ricezione della stessa, salvo il caso in cui sia ragionevolmente presumibile che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell'identità della persona segnalante o salvo diversa esplicita richiesta del segnalante.
3. L'IVASS trasmette il riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione o entro sei mesi nei casi di particolare complessità.
4. Le segnalazioni sono:
  - a) numerate progressivamente e suddivise separatamente tra anonime e nominative;
  - b) registrate in apposito Registro e conservate in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, tenuto conto dei principi di proporzionalità, pertinenza, non eccedenza e ragionevolezza;
  - c) vagliate, accertate e verificate.
5. La segnalazione delle violazioni è presentata secondo le istruzioni applicative rese disponibili sul sito dell'IVASS.

## **Titolo III**

### **Disposizioni finali**

#### **Capo I**

### **Disposizioni finali**

#### Art. 14 (Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Le imprese e gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, si adeguano alle disposizioni del presente Regolamento entro il mese di giugno 2020.
3. Le segnalazioni di cui all'articolo 13 possono essere effettuate direttamente all'IVASS a decorrere dal mese di giugno 2020.